

CITTA' DI BIBBIENA**(Provincia di Arezzo)****DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE****N. 46****DEL 28-07-2014****OGGETTO:****IMU : APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014**

Oggi 28-07-2014 alle ore 18:00 ed ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta la Sig. FRENOS FRANCESCO nella sua qualità di PRESIDENTE.
Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

BERNARDINI DANIELE	P	ROSSI MAURO	P
CAPORALI MATTEO	P	VIGNOLI LAURA	P
NASSINI FRANCESCA	P	NERI LAURA	P
VAGNOLI FILIPPO	P	PENNISI PIETRO SALVATORE	P
PAPERINI MARA	P	VOLPI PAOLO	P
CONTICINI LUCA	P	MAZZETTI DANIELA	P
NASSINI RENATO	P	PIANTINI FILIPPO	P
FRENOS FRANCESCO	P	FERRINI SABRINA	P
SERROTTI MARTINA	P		

risultano presenti n. 17 e assenti n. 0.

Assessori esterni:

FEDERICO LORENZONI	P
---------------------------	----------

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il Dott. LIBERTO GIUSEPPE assistito da Nebbiai Giovanna.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' Imposta Unica Comunale (IUC) composta da :

- IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
- TASI (tributo servizi indivisibili) destinata a finanziare i servizi indivisibili, carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile,
- TARI (tassa rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 703 della stessa Legge 147/2014 dispone espressamente che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU così come dettata dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011;

RICORDATO che l'art. 13 del D.L.201/2011 stabilisce le seguenti aliquote IMU:

- aliquota di base 0,76%, con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- aliquota dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, con possibilità di variarla in diminuzione sino allo 0,1%;

PRESO ATTO di quanto previsto al comma 707 e seguenti della Legge 147/2013, che ha stabilito la non applicazione dell'IMU:

- all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7, e le detrazioni di cui al comma 10, dell'art. 13, del D.L. 201/2011;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione agli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quelle dipendenti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VISTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio 2014, a fronte dell'esenzione IMU dell'abitazione principale e dei tagli al Fondo di Solidarietà Comunale, e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 2.900.000 (al lordo della quota di alimentazione del Fondo Solidarietà Comunale) così come previsto nella bozza di bilancio di previsione 2014 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 140 del 04/07/2014;

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote:

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, con applicazione detrazione di €. 200,00 : **aliquota 0,6 %**

Abitazioni di categoria catastale A (escluso A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 non utilizzate dal proprietario ma concesse in **comodato gratuito** a genitore o figlio a condizione che risiedano anagraficamente nell'alloggio: **aliquota 0,5 %**;

Abitazioni di categoria A diverse dalle precedenti e non costituenti abitazioni principali : **aliquota 0,9 %**

immobili categorie C/2 -C/4 - C/6 non costituenti pertinenze dell'abitazione principale e delle abitazioni concesse in comodato a genitori o figli : **aliquota 0,9 %**

altri immobili diversi da quelli sopra indicati , comprese le aree edificabili : aliquota 0,76 %

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del D.lgs 267/2000, come modificato dall'art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente;

VISTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente e che, ai sensi dell'art.49 del D.lgs 267/2000, e dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000 il responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione -

DELIBERA

1) di stabilire, per le motivazioni esposte in premesse e che qui si intendono interamente richiamate, le seguenti misure di aliquota e detrazione per abitazione principale ai fini dell'Imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2014:

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, con applicazione detrazione di €. 200,00 : **aliquota 0,6 %**

Abitazioni di categoria catastale A (escluso A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 non utilizzate dal proprietario ma concesse in **comodato gratuito** a genitori o figli a condizione che risiedano anagraficamente nell'alloggio : **aliquota 0,5 %**;

Abitazioni di categoria A diverse dalle precedenti e non costituenti abitazioni principali : **aliquota 0,9 %**

immobili categorie C/2 –C/4 - C/6 non costituenti pertinenze dell'abitazione principale e delle abitazioni concesse in comodato a genitori o figli : **aliquota 0,9 %**

altri immobili diversi da quelli sopra indicati , comprese le aree edificabili : aliquota 0,76 %

2) condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta per i comodati d'uso gratuito è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del proprietario o del comodatario di un'apposita comunicazione attestante i dati catastali dell'alloggio e i requisiti di parentela entro il 31/12 dell'anno di riferimento. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota ridotta, il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione di cessazione;

3) che ai fini dell'IMU i valori delle aree edificabili sono quelli approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 145 del 01/07/2009 avente per oggetto "Determinazione dei valori delle aree fabbricabili per l'imposta Comunale sugli immobili

4) di provvedere all' invio al ministero dell'economia e delle finanze della presente deliberazione mediante l'inserimento nel «Portale del federalismo fiscale» come precisato dal dipartimento delle finanze del ministero dell'economia, con la nota n. 24674 dell'11 novembre 2013.

5) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

CON VOTI:

FAVOREVOLI: N. 12

CONTRARI: N. 5 (Consiglieri Pennisi, Volpi, Mazzetti, Ferrini, Piantini)

ESPRESSI PER ALZATA DI MANO

IL CONSIGLIO COMUNALE, INOLTRE,

CON VOTI:

FAVOREVOLI: N. 12

CONTRARI: N. 5 (Consiglieri Pennisi, Volpi, Mazzetti, Ferrini, Piantini)

ESPRESSI PER ALZATA DI MANO

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FRANCESCO FRENOS

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIUSEPPE LIBERTO

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.